

Numero  
**1414**

sl

0

Bellinzona  
**26 marzo 2025**

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale  
Elisabeth Baume-Schneider  
Dipartimento federale dell'interno DFI  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica pdf e word*  
[Leistungen-](#)  
[Krankenversicherung@bag.admin.ch](mailto:Krankenversicherung@bag.admin.ch)  
[gever@bag.admin.ch](mailto:gever@bag.admin.ch)

### **Procedura di consultazione sulla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (acquisto di mezzi e apparecchi nello SEE)**

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per la lettera del 13 dicembre 2024 con cui sottoponete al Cantone Ticino, nell'ambito della procedura di consultazione, la modifica di legge in oggetto e meglio il nuovo art. 34 cpv. 2 lett. c della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), che intende conferire al Consiglio federale la competenza di autorizzare la remunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) di determinati mezzi e apparecchi che gli assicurati acquistano a titolo privato nei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE).

Lo scrivente Consiglio saluta con favore le iniziative che tendono a limitare i costi a carico dell'AOMS e pertanto delle cittadine e dei cittadini attraverso i premi assicurativi. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2028 della prima fase del finanziamento monistico dell'AOMS (EFAS), i Cantoni finanzieranno a loro volta direttamente una parte dei costi legati all'acquisto dei mezzi e degli apparecchi e pertanto hanno un interesse ancora maggiore al contenimento dei costi nell'ottica delle ripercussioni sulle finanze cantonali.

Come indicato nel suo rapporto esplicativo, al cap. 3.3.3 «Determinazione dei mezzi e degli apparecchi acquistabili nello SEE», il Consiglio federale intende ricorrere al nuovo art. 34 cpv. 2 lett. c LAMal limitatamente ai mezzi e agli apparecchi relativamente semplici quanto ad applicazione e consegna, in particolare in riferimento a consulenza, istruzioni, regolazione e adeguamento. Sempre nel rapporto esplicativo, al cap. 5.3 «Ripercussioni sull'economia», si osserva che circa il 50% del volume dei costi dei mezzi e degli apparecchi a carico dell'AOMS riguarda prodotti che presentano queste caratteristiche e a cui potrebbe dunque essere applicabile la modifica legislativa proposta.

RG n. 1414 del 26 marzo 2025

Secondo i dati del Pool tariffe SASIS, nel nostro Cantone i mezzi e gli apparecchi acquistati direttamente dagli assicurati rappresentavano nel 2024 un costo lordo a carico dell'AOMS pari a 22 milioni di franchi. La misura proposta non porterebbe di conseguenza a un contenimento significativo dei costi a carico dell'AOMS ma potrebbe comportare un alleggerimento benvenuto della spesa per le cittadine e i cittadini che devono fare uso di questi prodotti sanitari.

A fronte del limitato beneficio ipotizzabile sul contenimento dei costi a carico dell'AOMS, è importante poter valutare anche quali saranno gli oneri, principalmente operativi e amministrativi, a carico dell'Amministrazione federale, dei Cantoni, degli assicuratori e dei fornitori e centri di consegna. Tuttavia questa valutazione sarà possibile solo quando sarà definita la portata esatta di questa deroga al principio di territorialità dell'AOMS nel diritto d'esecuzione.

In conclusione, lo scrivente Consiglio non si oppone al nuovo art. 34 cpv. 2 lett. c LAMal, ma attende la messa in consultazione del progetto di revisione delle relative ordinanze d'esecuzione per valutarne la reale portata e il carico amministrativo che implicherà per gli *stakeholder*.

Ringraziandola per l'opportunità accordata di esprimerci in materia, voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet